Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 6 settembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(6532)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1965, n. **1725**.

Statizzazione dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Busto Arsizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il regio 15 maggio 1930, n. 740;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Considerato che dal 1° ottobre 1963 funziona di fatto come istituto statale l'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Busto Arsizio;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 il civico Istituto tecnico commerciale pareggiato di Busto Arsizio è convertito in Istituto tecnico commerciale statale. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Il personale di ruolo del civico Istituto tecnico commerciale pareggiato di Busto Arsizio sarà assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.

Art. 2.

Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera *E*/1 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dalla Amministrazione provinciale di Varese, giusta deliberazione del 27 ottobre 1962, n. 19581/13304-G.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in lire 63 milioni 810 mila.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 131, art. 1, del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e sui capitoli e articoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 23. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale di Busto Arsizio

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	nelle classi dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	2	—	nelle classi di un corso
Scienze naturali, chimica e merceologia, geografia generale	1	—	scienze naturali e chimica e merceologia nelle classi dei due corsi e geografia nelle prime classi dei due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	nella II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N B — Le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 685.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Val Pellice, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino in data 5 settembre 1964, per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana, del territorio della Val Pellice, in provincia di Torino;

Vista la corografia su scala 1 : 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere n. 36 del 23 ottobre 1965;

Viste le lettere n. 3907 in data 2 febbraio 1966 del Ministero dei lavori pubblici e n. 114225 in data 26 marzo 1966 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della Val Pellice, in provincia di Torino, esteso per circa ha. 29.302, il cui perimetro è indicato con una linea di color verde segnata nella citata corografia su scala 1 : 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 686.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del rio Infernotto e bacini contermini, in provincia di Cuneo, quale ampliamento del preesistente comprensorio di bonifica montana dell'Alto Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo, confermata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 15 maggio 1964 per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana, del territorio ricadente nel bacino del rio Infernotto e bacini contermini, in provincia di Cuneo, quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana dell'Alto Po, anch'esso in provincia di Cuneo;

Vista la corografia su scala 1 : 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere n. 33 del 29 ottobre 1965;

Viste le lettere n. 3903 in data 30 dicembre 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 106618 in data 26 marzo 1966 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel bacino del rio Infernotto e bacini contermini, esteso per circa ha. 10.310, in provincia di Cuneo, il cui perimetro è riportato con una linea verde segnata nella citata corografia su scala 1 : 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio di bonifica montana dell'Alto Po, anch'esso in provincia di Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 687.

Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, concernente l'esecuzione della Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la CEE;

Vista la Decisione n. 5/65 del Consiglio di associazione in data 26 gennaio 1966, relativa all'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo di associazione alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità nonchè ai prodotti petroliferi ottenuti in Grecia;

Visto l'allegato 1 del citato Accordo di associazione e successive modifiche apportate in virtù dell'art. 15 dello Accordo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639;

Visto l'art. 3 della citata legge 28 luglio 1962, n. 1002, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo di associazione;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, tesoro, bilancio, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per le merci esportate verso la Grecia, che siano state ottenute con impiego parziale o totale di prodotti temporaneamente importati da Paesi terzi, il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, numero 1854, è subordinato al pagamento di un diritto per traffico di perfezionamento in conformità della Decisione n. 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.

Art. 2.

Il diritto per traffico di perfezionamento di cui al precedente articolo non si applica ai prodotti impiegati nella fabbricazione delle merci soggette al regime dello art. 15 dell'Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.

Art. 3.

Il diritto per traffico di perfezionamento di cui allo art. 1 è commisurato al 30 % del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero, del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata, per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 della Decisione 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.

Art. 4.

Sono ridotte del 30 % le aliquote di restituzione stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, per le merci esportate verso la Grecia con rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962.

La riduzione prevista dal precedente comma non si applica alle merci soggette al regime dell'art. 15 dello Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1° febbraio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1966.

Nomina del presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 332, concernente la composizione della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1964, numero 164549, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1965, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 200, con il quale l'onorevole dott. Giuseppe Belotti, Sottosegretario di Stato per il tesoro, venne nominato presidente della Commissione anzidetta;

Ritenuto che, a seguito della cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato del predetto on. parlamentare, occorre procedere alla nomina del nuovo presidente della Commissione di cui trattasi;

D'intesa con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il sen. avv. Alessandro Agrimi, Sottosegretario di Stato per il tesoro, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in sostituzione dell'on. dottor Giuseppe Belotti, cessato dalla carica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1966
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 380

(6757)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.
Modifica della denominazione della strada statale n. 487.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1965, n. 2004, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 148 del 16 giugno 1965, con il quale ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è stata classificata statale, con la denominazione di strada statale n. 487 « di Caramanico » la strada: innesto strada statale n. 5 « Tiburtina Valeria » presso Scafa - San Valentino - Caramanico - innesto strada statale n. 17 « dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico » a Sulmona;

Vista la nota 8 febbraio 1966, prot. 108, con la quale l'Azienda nazionale autonoma delle strade ha fatto propria la proposta dell'Ente provinciale del turismo di Pescara di modificare la denominazione della strada soprascritta, in seguito al cambiamento del nome del comune di Caramanico in quello di Caramanico Terme;

Visto il voto n. 798 del 21 dicembre 1965, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la proposta sia meritevole d'accoglimento ed occorra quindi rettificare il citato decreto di statizzazione non solo per quanto concerne la denominazione della strada, ma anche per quanto riguarda la esatta denominazione dei capisaldi d'itinerario della strada stessa;

Decreta:

La denominazione della strada statale n. 487 « di Caramanico » classificata con il decreto di cui alle premesse, viene modificata in strada statale n. 487 di « Caramanico Terme » ed i capisaldi d'itinerario vengono così elencati: innesto strada statale n. 5 « Tiburtina Valeria » presso Scafa - San Valentino - Caramanico Terme - innesto strada statale n. 17 « dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico » a Sulmona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6678)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1966.
Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Ferrara ad ampliare la sede principale del proprio Magazzino generale con due capannoni di recente costruzione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1950, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Ferrara fu autorizzato ad istituire ed esercitare in Ferrara, via Darsena n. 73, un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 20 gennaio 1966, con la quale il predetto Consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il Magazzino generale con due capannoni da adibire anch'essi al deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Vista la deliberazione n. 58 del 28 febbraio 1966, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Ferrara è autorizzato ad ampliare il Magazzino generale da esso esercitato in Ferrara, via Darsena n. 73, con due capannoni aventi, rispettivamente, la superficie di mq. 1066, e mq. 1566 circa, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti capannoni possono essere depositate merci varie nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6701)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1966.
Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 28 del 5 settembre 1964, con il quale l'Amministrazione provinciale di Catanzaro ha espresso parere favorevole in ordine alla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

1) strada statale 110 - Certosa - Santa Maria - Cappella di San Bruno di km. 2+500;

2) strada statale 106 - stazione ferroviaria di Squillace - innesto litoranea Catanzaro Lido - Copannello di km. 1+000;

3) innesto strada provinciale n. 25 (Pizzo-Tropea) - frazione Prangi - Angitola - strada statale 18 di chilometri 6+000;

4) strada statale 106 - torrente Melis - fiume Alaca (strada Veranda) di km. 3+000;

5) innesto strada provinciale della Pietà (contrada Processione) - innesto strada provinciale Nicastro - Maida - strada statale 18 dir. di km. 3+200;

6) innesto provinciale San Sostene - Sant'Andrea (innesto strada Brognaturo - Acqua del Sorcio) di chilometri 4+850;

Visto il voto n. 676 del 24 maggio 1966 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente in ordine alla provincializzazione delle seguenti tre strade in quanto posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126:

a) « strada statale 106 - stazione ferroviaria di Squillace - innesto litoranea » *primo tratto* « strada statale 106 - stazione ferroviaria di Squillace », di km. 1+000;

b) « innesto strada provinciale n. 25 (Pizzo-Tropea) - frazione Prangi - Angitola - strada statale 18 », di chilometri 6+000;

c) « strada statale 106 - torrente Melis - fiume Alaca (strada Veranda) » di km. 3+000;

Ritenuto che le tre strade suddette, della lunghezza complessiva di km. 10+000, possono pertanto essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960; n. 1014 le seguenti tre strade:

1) « strada statale 106 - stazione ferroviaria di Squillace - innesto litoranea » primo tratto « strada statale 106 - stazione ferroviaria di Squillace », di km. 1+000;

2) « innesto strada provinciale n. 25 (Pizzo-Tropea) - frazione Prangi - Angitola - strada statale 18 » di chilometri 6+000;

3) « strada statale 106 - torrente Melis - fiume Alaca (strada Veranda) », di km. 3+000;

della lunghezza complessiva di km. 10+000, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

(6732)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1966.

Norme per l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 118 della legge 23 aprile 1966, n. 218, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 e che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del Tesoro poliennali per le esigenze di gestione del bilancio 1966, fino all'importo corrispondente alla differenza tra il totale delle entrate e quello delle spese da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 5 % di scadenza 1° ottobre 1966;

Considerato che in forza dell'art. 118 suddetto sono stati emessi — con decreto ministeriale 9 marzo 1966 registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo registro n. 6 Tesoro, foglio n. 130 — buoni del Tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1975 per un importo di lire 355 miliardi di cui lire 41 miliardi utilizzati per il conferimento di cui all'art. 49 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1966, n. 626, che autorizza il Ministro per il tesoro ad emettere anche in più riprese, nell'anno 1966 buoni del Tesoro poliennali a scadenza non superiore a nove anni per l'importo complessivo netto di lire 330.702,8 milioni per il conferimento al Fondo costituito con l'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975, per un importo, in valore nominale, di lire 680 miliardi da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 5 % a premi di scadenza 1° ottobre 1966 e per la parte rimanente alla sottoscrizione in contante, da utilizzare fino all'importo netto di lire 330.702,8 milioni per il conferimento di cui all'art. 5 della legge n. 626 citata in premessa.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 5 % di scadenza 1° ottobre 1966 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla loro riscossione.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui all'art. 1 fruttano l'interesse annuo del 5 % pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno e concorrono, per ogni anno di durata dei buoni medesimi e per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5 % - 1° ottobre 1975 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti, per effetto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 941:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Le operazioni relative alle sottoscrizioni in contante, da effettuare alla pari, hanno inizio il 3 ottobre 1966 e

terminano il giorno 18 dello stesso mese. I sottoscrittori devono versare il rateo di interessi in ragione del 5 % annuo, sul capitale sottoscritto, dal 1° ottobre 1966 al giorno dell'operazione.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di ordinare con proprio decreto la chiusura anticipata delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante.

Qualora gli importi sottoscritti fino al momento della chiusura superino quello dei titoli offerti in sottoscrizione, il Consorzio procederà ad un riparto secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Banca d'Italia; sulle somme restituite non sarà corrisposto alcun interesse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 5 % - 1° ottobre 1966 si effettua alla pari, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1966.

Le operazioni di rinnovo hanno inizio il 3 ottobre 1966 e terminano il 15 novembre successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro poliennali 5 % - 1° ottobre 1966 versati per il rinnovo conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni e al rinnovo è affidata ad un Consorzio costituito dalla Banca d'Italia e da un gruppo di aziende e istituti di credito e presieduto dalla Banca d'Italia stessa.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi dell'Amministrazione postale.

Il Consorzio assume l'intera emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975, con l'obbligo di sottoscrivere in proprio i buoni non collocati e quelli non utilizzati per il rinnovo.

Al Consorzio, a rimborso delle spese incontrate ed a compenso del servizio reso, spettano:

una provvigione di collocamento dell'1 % più una provvigione di garanzia dello 0,50 % sull'ammontare del capitale nominale dei Buoni sottoscritti in contante dal pubblico o in proprio;

una provvigione dell'1 % sull'ammontare del capitale nominale dei buoni presentati per il rinnovo.

Dette provvigioni sono corrisposte, contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria provinciale del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare delle provvigioni va scritturato dalle sezioni di tesoreria provinciale fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia, regola i rapporti relativi alle operazioni di sottoscrizione e di rinnovo previste dal presente decreto.

Art. 8.

Le somme incassate per le sottoscrizioni raccolte e per il rateo di interessi eventualmente dovuto allo Stato, sono versate dalle aziende di credito, istituti ed enti facenti parte del Consorzio, alle sezioni di tesoreria, in una o più volte, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della sottoscrizione.

Le sezioni di tesoreria rilasciano per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I buoni non collocati e quelli non utilizzati per il rinnovo saranno assunti dal Consorzio ed i relativi importi saranno versati secondo le norme stabilite nella convenzione prevista dall'art. 7.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 5 % - 1° ottobre 1966 al poratore sono compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; devono contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati devono essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca di Italia o delle aziende e istituti di credito consorziati o degli uffici postali presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia, le aziende e istituti di credito consorziati nonchè gli uffici postali, possono apporre, in luogo della firma, il timbro d'ufficio. Accertata la esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, si provvede allo annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, ai quali vengono rilasciate apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I buoni versati per il rinnovo verranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna alle sezione di tesoreria.

Art. 10.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 5 % - 1° ottobre 1966 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite da aziende, istituti di credito, enti e persone diverse dagli intestatari. La Banca d'Italia rilascia apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le sezioni di tesoreria. per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 5 % - 1° ottobre 1966 presentati per il rinnovo, al portatore e al nome, sono consegnati dalle filiali della Banca d'Italia alle coesistenti sezioni di tesoreria, che rilasciano alle filiali stesse apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 12.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° ottobre 1975 hanno il taglio unitario di lire 5 mila, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da 5 mila, 10 mila, 20 mila, 50 mila, 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, sono numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano le indicazioni delle serie e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valide anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5 % - 1° ottobre 1975, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, numero 1343, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1966 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione e formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 15.

E' ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei nuovi buoni al portatore purchè appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore sono, su richiesta del possessore, divisi in altri titoli nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe vengono osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi.

Art. 16.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, viene eseguito il giorno 20 agosto di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1967, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla Commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 30 del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio ha luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede sono effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello del sorteggio.

Il pagamento dei premi viene eseguito dal 1° ottobre successivo alla data del sorteggio, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 17.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito consorziati, sono esenti da imposte di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 18.

I buoni del Tesoro poliennali 5 % - 1° ottobre 1966 versati per il rinnovo unitamente agli elenchi riassuntivi, vengono compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo sono effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione provinciale del tesoro competente; separata contabilità viene resa per le sottoscrizioni in contante.

Le contabilità di cui sopra sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì **5** ***settembre*** **1966**
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 75

(6902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 agosto 1966 la gestione commissariale della Società cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna), è stata prorogata fino al 28 febbraio 1967.

(6837)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola A.C.L.I., con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1966, la gestione commissariale della Società cooperativa agricola A.C.L.I., con sede in Longastrino di Argenta (Ferrara) è stata prorogata dal 30 luglio 1966 al 30 gennaio 1967.

(6805)

Scioglimento di sette società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 agosto 1966, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa agricola e consumo « S. Stefano Minicillo », con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 7 novembre 1946;

2) Società cooperativa edilizia « Tesoro », con sede in Caserta, costituita per rogito Delli Paoli in data 17 ottobre 1962, repertorio n. 43512;

3) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Scuccimarra in data 1° novembre 1958, repertorio n. 12635;

4) Società cooperativa edilizia « Cantonieri e giardinieri », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 4 febbraio 1964, repertorio n. 66498;

5) Società cooperativa edilizia « Dipendenti imposte di consumo », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 5 febbraio 1964, repertorio n. 66568;

6) Società cooperativa edilizia « Grifone », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 30 ottobre 1963, repertorio n. 61861;

7) Società cooperativa di consumo del Popolo di Varallo Pombia, con sede in Varallo Pombia (Novara), costituita per rogito Magistrini in data 20 aprile 1946, repertorio n. 9284.

(6838)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 5 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,41	623,50	623,54	623,67	623,35	623,50	623,75	623,30	623,50	623,48
$ Can.	579,29	579,30	579,50	579,65	579 —	579,20	579,76	579,30	579,20	579,25
Fr. Sv.	144,04	144,03	143,95	144,05	143,95	144,08	144,0825	144 —	144,08	144,03
Kr. D.	90,05	90,02	90,11	90,13	89,90	90,08	90,14	90,05	90,08	90,05
Kr. N.	87,21	87,21	87,28	87,26	87,10	87,24	87,29	87,20	87,24	87,25
Kr. Sv.	120,52	120,51	120,56	120,56	120,45	120,53	120,565	120,50	120,53	120,52
Fol.	172,54	172,54	172,50	172,52	172,45	172,59	172,555	172,50	172,59	172,48
Fr. B.	12,51	12,518	12,5265	12,525	12,51	12,52	12,524	12,55	12,52	12,52
Franco francese	126,99	126,97	126,98	127,01	126,85	127 —	127,05	127 —	127,01	127,01
Lst.	1737,75	1737,80	1737,60	1738,45	1737,50	1737,70	1738,50	1738 —	1737,70	1737,80
Dm. occ.	156,33	156,34	156,35	156,39	156,28	156,39	156,375	156,35	156,39	156,35
Scell. Austr.	24,14	24,15	24,16	24,15625	24,12	24,15	24,1585	24,17	24,15	24,15
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,70	21,75	21,70	21,67	21,76	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,4175	10,40	10,41	10,4121	10,42	10,41	10,415

Media dei titoli del 5 settembre 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,71
1 Dollaro canadese	579,705
1 Franco svizzero	144,066
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,275
1 Corona svedese	120,562
1 Fiorino olandese	172,537
1 Franco belga	12,524
1 Franco francese	127,03
1 Lira sterlina	1738,475
1 Marco germanico	156,382
1 Scellino austriaco	24,157
1 Escudo Port.	21,685
1 Peseta Sp.	10,415

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, il comune di Castelvetrano (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6850)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Roma n. 13299 del 9 agosto 1966, l'Università degli studi di Roma, è stata autorizzata ad accettare un legato costituito dalla somma di L. 4.900.000, disposto in suo favore dalla sig.ra Eleonor Menesini ved. Pasquali, per l'istituzione di due borse di studio intitolate « Vittorio Pasquali ».

(6876)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 5130/S del 5 marzo 1966, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000, disposta in suo favore dal prof. Nicola Antonicelli, destinata ad integrare il capitale della borsa di studio « Dott. Costantino Cianciola ».

(6829)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1966 registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 122, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa De Laurentiis Lydia avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 123, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Gemma Ceccuzzi avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 121, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Naglieri Bianca avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 116, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Santi Giovanni avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6703)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (dotazione dei Provveditorati agli studi).

Art. 2.

Uno dei cinquanta posti messi a concorso è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A*) dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 e che superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della licenza di scuola di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizio;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

c) per i profughi indicati al precedente n. 2), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e per gli orfani per causa di guerra o di servizio;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B* del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*). del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) un saggio di aritmetica elementare.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa, della lunghezza non inferiore a quindici righe.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidati dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e le prove orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove indicate nel precedente comma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, la prova pratica e le prove orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica di dattilografia.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

La prova pratica di dattilografia e le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova pratica di dattilografia e alla prova orale previste dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5 primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 11, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza e della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1) ex-combattenti, prigionieri od assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex-combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina di Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestata servizio.

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati o gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia della stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8), lettera c), dell'art. 3 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere a) e b) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare

o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1954, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dalla Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullati.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui allo art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) Certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tale caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 10, n. 10 - lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichia-

razione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova gli applicati aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

Assegnazione dei vincitori

I vincitori del concorso potranno essere destinati soltanto negli uffici scolastici provinciali di seguito indicati:

Alessandria, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Registro n. 64, foglio n. 54

(Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi del l'art. 3 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorati per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(Data) . . . .

(firma) . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrano al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(6130)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per duecentodieci allievi ufficiali piloti di complemento con possibilità di transito nel servizio permanente effettivo ruolo naviganti speciale - o di eventuale assunzione nelle linee aeree civili.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di duecentodieci allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, con possibilità di transitare, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 989, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale e con agevolazioni per l'eventuale assunzione nelle linee aeree civili.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare, ed abbiano una statura non inferiore a 160 cm. ed una acuità visiva non inferiore a 9/10 in un occhio ed a 7/10 nell'altro senza correzione;

d) non abbiano ancora adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale del personale militare (Aeronautica) 1° Reparto 5ª Divisione concorsi, Roma, la domanda in carta legale da L. 400 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 15 ottobre 1966.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (v. allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere dopo il loro congedamento, agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione generale del personale militare (Aeronautica) 1° Reparto 5ª Divisione concorsi, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f)* dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti Istituti di Roma e Provincia.

I concorrenti che conseguiranno il titolo di studio nella sessione autunnale del corrente anno scolastico sono autorizzati a presentare il titolo stesso entro il 15 novembre 1966;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero-Club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre, o in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato n. 2 su carta da bollo da L. 400.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le Scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento pena l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psicofisiologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la prima categoria (ottimo), 55 punti per la seconda categoria (buono). Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria (sufficiente);

2) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicati per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 un punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari;

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 400 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *f*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenute con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 10.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle Scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le Scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della Scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 12.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 13 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Un'aliquota di ufficiali di complemento, scelta fra coloro che avranno presentato apposita domanda, potrà essere designata per l'assunzione da parte delle Società di navigazione area, previo collocamento in congedo illimitato ai sensi del secondo comma del precedente art. 13.

Art. 15.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1966
Registro n. 18 Difesa Aeronautica, foglio n. 219

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare (Aeronautica) - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . .
(Provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . abitante a (1) . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . . . . . nell'anno . . . .;

(oppure: che conseguirò il seguente titolo di studio . . . . . nella sessione autunnale e comunque prima della data di scadenza del concorso);

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
ecc.

. . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)
. . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di anni cinque con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 2

Comune di . . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne
su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . . e questo dì . . . del mese di . . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . . . lì . . . . .

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

(6819)

Modifica del diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di fisico e ingegnere elettrotecnico in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di fisico e ingegnere elettrotecnico in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dei fisici e ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali il cui bando fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 6 ottobre 1965, avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 settembre 1966, con inizio alle ore 8, presso la Scuola allievi operai dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia - ingresso principale - piazza Chiodo, anzichè nei giorni 26, 27 e 28 settembre 1966, come già annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 30 agosto 1966.

(6860)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « litografo, macchinista, stampatore e trasportatore » di 1ª categoria e di « fotoincisore » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 62 del 3 agosto 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1966, registro n. 17 Difesa-Marina, foglio n. 69, dei candidati risultati idonei, per le qualifiche di mestiere di « litografo, macchinista, stampatore e trasportatore » di 1ª categoria e di « fotoincisore » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13775 in data 23 dicembre 1964, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 13775 del 23 dicembre 1964, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Caputo dott. Nicola, consigliere di 1ª classe di prefettura;

Leoni dott. Mario, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Dellepiane dott. prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia e ginecologia;

Caffaratto dott. prof. Tirsi Mario, libero esercente specializzato in ostetricia;

Milono Evelina, ostetrica condotta.

Segretario:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e le prove d'esame avranno inizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di tale mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Torino.

Torino, addì 18 agosto 1966

Il Medico provinciale

(6812)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6705 del 18 marzo 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1964, di cui al decreto n. 17381 del 17 luglio 1965;

Vista la nota della prefettura di Palermo n. 18757/1-15-2/Divisione 3ª del 13 agosto 1966, con la quale in sostituzione del dott. Francesco Paolo Riccobono, trasferito ad altra sede viene segnalato il nominativo del vice prefetto ispettore dott. Pietro Mignani;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pietro Mignani, vice prefetto ispettore è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1964 di cui al decreto citato nella premessa, in sostituzione del dott. Francesco Paolo Riccobono, vice prefetto ispettore.

La Commissione avrà sede in Palermo e le prove di esame avranno inizio dopo trascorso un mese dalla pubbicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, in quello della prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 18 agosto 1966

Il medico provinciale: Priolo

(6821)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 del 1° dicembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli Enti interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Setari dott. Nicolò, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Potenza;
Marra dott. Alfonso, medico provinciale capo, titolare dell'Ufficio di Foggia;
De Bellis prof. Luigi, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale provinciale S. Carlo di Potenza;
Grimaldi dott. Michele, specialista in ostetricia e ginecologia;
Castellani Liberata, ostetrica condotta.

Espleta le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 23 agosto 1966

Il medico provinciale: DE MARCO

(6813)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico del comune di Gela

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7965-8140 del 7 dicembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Gela;
Vista la delibera n. 98 del 12 marzo 1966 della Giunta municipale di Gela con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il proprio decreto n. 3622 in data 4 maggio 1965, con cui si è provveduto all'ammissione al concorso di cui sopra dei candidati;
Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria relativa all'unico concorrente risultato idoneo nel concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Gela:

Damante Andrea . . . . . . punti 121,40 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 27 agosto 1966

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7965-8140 del 7 dicembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Gela;
Visto il proprio decreto n. 6524, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dell'unico concorrente risultante idoneo nel concorso predetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Damante Andrea, primo classificato nella graduatoria degli idonei è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Gela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 27 agosto 1966

Il medico provinciale: SCHILLACI

(6845)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1966, **n. 19.**

Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 16 agosto 1966*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso, per l'assistenza sanitaria agli infortunati della strada, ed a concedere, a tale scopo, sovvenzioni e sussidi ad Istituti ospedalieri, alla Croce rossa italiana e ad ogni altro ente pubblico, ritenuto idoneo all'espletamento dei servizi stessi.

Art. 2.

Le sovvenzioni ed i sussidi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore all'igiene e sanità, in base ad un programma annuale, approvato, su proposta di quest'ultimo, dalla Giunta medesima.

Nell'approvare il programma, di cui al precedente comma, la Giunta regionale determina la misura degli interventi, tenendo conto delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati e di ogni altra circostanza che valga a comprovare la rispondenza delle iniziative programmate alle finalità della presente legge.

Le modalità di erogazione delle sovvenzioni e dei sussidi saranno stabilite con apposite convenzioni, da stipularsi a cura dell'Assessore all'igiene e sanità con gli enti indicati nell'articolo precedente.

Nelle convenzioni si dovrà prevedere che il servizio abbia a svolgersi in via continuativa mediante l'impiego di autoambulanze idoneamente attrezzate e di personale medico-infermieristico in modo che l'assistenza sanitaria possa essere utilmente prestata sul luogo dell'infortunio.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni e dei sussidi, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966, è istituito, alla Sezione IV - Categoria IV « Trasferimenti », il capitolo 241 con la denominazione « Sovvenzioni e sussidi ad Istituti ospedalieri, alla Croce rossa italiana e ad altri enti pubblici, per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso e per l'assistenza sanitaria agli infortunati della strada » e con lo stanziamento di lire 150 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 4 dell'allegato 4 al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni indicata nel primo comma, relativa all'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopraccitato capitolo 241. L'onere per gli esercizi finanziari 1967 e 1968 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 agosto 1966

per Il Presidente della Giunta regionale

l'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1966, n. 20.

Provvedimenti per agevolare ed incrementare la costruzione di impianti ed attrezzature, sportivi e ricreativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 23 *del* 16 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare un piano pluriennale di interventi per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive nella Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Provincie, Comuni e Consorzi di comuni contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 5 per cento, sul capitale mutuato — purchè non eccedente la spesa ritenuta ammissibile — per la costruzione e l'ampliamento di palestre, campi sportivi, piscine e piste, da destinare alle suddette attività, nonchè sul capitale mutuato, per l'acquisto delle aree necessarie (sino ad un limite pari al 20 per cento del costo delle singole opere).

I contributi, di cui al precedente comma, nei limiti delle disponibilità finanziarie, potranno in via subordinata essere concessi anche ad altri Enti ed Istituzioni, per opere destinate e vincolate ad attività ricreative e sportive d'interesse pubblico.

Art. 2.

Al fine di promuovere e di diffondere lo sport dilettantistico e le attività ricreative a carattere popolare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Provincie, Comuni, Consorzi di comuni, Enti pubblici, Società ed Istituzioni contributi una volta tanto sulla spesa riconosciuta ammissibile, purchè non eccedente l'importo di lire 20 milioni, per la costruzione, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi e delle relative attrezzature, fisse e mobili — comprese le opere di recinzione — nonchè per la sistemazione e le attrezzature dei campi di gioco per bambini.

I limiti per la concessione di detti contributi sono:

90 per cento della spesa globale non superiore a lire 5 milioni;

70 per cento della spesa globale non superiore a lire 10 milioni;

50 per cento della spesa globale non superiore a lire 20 milioni.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli Enti, alle Società ed alle Istituzioni, indicati nel primo comma, contributi per l'equipaggiamento collettivo ed individuale, purchè non eccedenti, per ciascuna assegnazione, l'importo di lire 500.000.

Art. 3.

L'agibilità e l'uso degli impianti, che beneficeranno del contributo della Regione, dovranno essere garantiti a tutti i gruppi sportivi ed alle associazioni operanti nel territorio del Comune interessato o dei Consorzi di comuni sulla base di apposito regolamento predisposto dall'Ente proprietario.

Art. 4.

La spesa ammissibile, agli effetti di cui agli articoli precedenti, comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 5 per cento di tale costo, per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 5.

Le domande di concessione dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 devono essere presentate all'Ufficio regionale per le istituzioni ricreative e sportive entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Esse debbono essere corredate da un preventivo sommario di spesa e, qualora si tratti di iniziative comportanti la esecuzione di lavori o di opere, da un progetto di massima.

Art. 6.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato per le istituzioni ricreative e sportive, approva il piano di riparto dei fondi disponibili.

Nella predisposizione di detto piano, l'Assessore si avvale — nell'ambito delle rispettive competenze — del parere tecnico dei rappresentanti del CONI e dei Provveditorati agli studi della Regione, in base alle necessità di sviluppo delle attività sportive.

Quando si tratta di iniziative comportanti la esecuzione di lavori o di opere, la proposta è fatta di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici. Dopo l'approvazione del piano di riparto, l'Assessore delegato stabilisce e comunica all'ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo.

Art. 7.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore delegato per le istituzioni ricreative sportive.

Quando trattasi d'iniziative che comportino la esecuzione di lavori e di opere, il relativo progetto deve essere previamente approvato dall'Assessore ai lavori pubblici ed il decreto di concessione deve contenere la indicazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Nella stessa ipotesi, di cui al precedente comma, l'Assessore ai lavori pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

I contributi previsti dall'articolo 1 sono direttamente versati all'ente mutuante, con le modalità disposte nel decreto di concessione.

L'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2 ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1966, il limite di impegno di lire 150 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 516 con la denominazione: « Contributi annui costanti a Comuni, Consorzi di comuni, Provincie ed altri enti sul capitale mutuato per la costruzione e per l'ampliamento di palestre, campi sportivi, piscine e piste da destinare alle attività ricreative e sportive » e con lo stanziamento di lire 150 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 2 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

L'onere di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966 fa carico al sopracitato capitolo 516 e, per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1985, ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 517 con la denominazione: « Contributi in capitale a favore di Provincie, Comuni, Consorzi di comuni, Enti pubblici, istituzioni e società, per la costruzione, il completamento ed il miglioramento degli impianti sportivi e delle relative attrezzature fisse e mobili nonchè per l'equipaggiamento collettivo e individuale » e con lo stanziamento di lire 275 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (per lire 150 milioni dalla rubrica n. 5 e per lire 25 milioni dalla rubrica n. 8 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

La spesa di lire 275 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1966 fa carico al succitato capitolo 517.

L'onere per gli esercizi finanziari 1967 e 1968 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 agosto 1966.

per Il Presidente della Giunta regionale

l'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1966, n. **21**.

Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 23 *del* 16 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la razionale utilizzazione delle acque ad usi domestici, agricoli ed industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare, anche avvalendosi di enti od organismi specializzati o di privati esperti, il rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale; a promuovere, a tale scopo, indagini, sondaggi ed ogni altra utile ricerca geoidrologica e climatica; ad assumere le spese relative.

I provvedimenti, di cui al precedente comma, sono disposti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 2.

Ai fini previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 443 con la denominazione: « Spese per il rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale, per indagini, sondaggi ed ogni altra utile ricerca geoidrologica e climatica » e con lo stanziamento di lire 20 milioni.

A favore di detto capitolo 443 si provvede mediante storno dell'importo di lire 20 milioni dal capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966.

L'onere di lire 20 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopraccitato capitolo 443 e quello di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 agosto 1966

per Il Presidente della Giunta regionale

l'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

(6634)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.